


# DL PNRR N. 19/2024: PRINCIPALI CONTENUTI DI INTERESSE

**Sonia Caffù**



# DL PNRR n. 19 DEL 2024 – PRINCIPALI CONTENUTI DI INTERESSE

- ❖ *Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (art. 2)*
- ❖ *Gestione finanziaria (art. 11)*
- ❖ *La copertura delle misure parzialmente/totalmente definanziate (art. 1)*
- ❖ *FOI opere non più finanziate dal PNRR e monitoraggio/rendicontazione (art. 12)*
- ❖ *Disposizioni specifiche Sport (art. 19)*
- ❖ *Disposizioni specifiche Ministero Interno (artt. da 32 a 35)*
- ❖ *Tempi pagamento (art. 40)*
- ❖ *Altre disposizioni di interesse*
- ❖ *Continuità norme «semplificazione» misure parzialmente/totalmente definanziate (art. 12)*



# DL PNRR n. 19 DEL 2024 – ART. 1

## DISPOSIZIONI SPECIFICHE PNC (COMMI DA 2 A 4)

- Informativa sui **costi afferenti al PNC** (entro il 31 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza semestrale);
- Prima informativa deve dare evidenza degli «**interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto**»;
- Post ricognizione **revoca risorse** per gli interventi che **NON** hanno obbligazioni giuridicamente vincolanti.

## COPERTURA MISURE DEFINANZIATE PNRR (COMMA 5)

- Piani Urbani Integrati (lettera d);
- Aree interne – Potenziamento servizi e infrastrutture di comunità (lettera e);
- Valorizzazione dei beni confiscati dalla mafie (lettera f).




I **progetti in essere** (es. piccole e medie opere e rigenerazione urbana) hanno già la copertura sulle risorse **precedentemente stanziato nel bilancio dello Stato**.

# LA CABINA DI COORDINAMENTO

## QUALE E' L'OBIETTIVO DELLA CABINA DI COORDINAMENTO?

Rendere maggiormente **efficace il monitoraggio su base territoriale** degli interventi del PNRR, **favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori** operanti nel medesimo territorio, **migliorare l'attività di supporto** in favore degli enti territoriali



## DA CHI E' PRESIDUTA LA CABINA DI COORDINAMENTO?

E' presieduta dal prefetto o da un suo delegato presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo

## CHI PARTECIPA ALLA CABINA DI COORDINAMENTO?

il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi. Possono essere chiamati anche altri soggetti pubblici interessati.

## DL PNRR n. 19 DEL 2024 – ART. 12, COMMA 4

Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori **utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Regis).**

Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, **procedure semplificate di rendicontazione e controllo**, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.



## DL PNRR n. 19 DEL 2024 – ART. 12, COMMA 5

Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR restano confermate le assegnazioni per l'incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.




## DL PNRR n. 19 DEL 2024 – ART. 19

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, per gli **interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR**, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri **può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi**. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica la disciplina di cui al comma 7-bis, lettera e), del medesimo articolo 26 e di cui all'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in **materia di sport**, è autorizzato a **riprogrammare le risorse** afferenti alla **misura del PNRR di cui al comma 1** e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l'**efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali**, fermo restando il **rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR**.

# DL PNRR n. 19 DEL 2024 – ART. 32, COMMA 1, LETTERA A)

- a) Al comma 136, dopo il primo periodo è inserito il seguente:  
«Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il **termine entro** il quale deve intervenire **l'affidamento dei lavori** coincide con quello previsto dalla **misura di riferimento.**»

Linea investimento RSO, di cui **70% da destinare ai comuni...****l'obiettivo della disposizione è «allineare» i termini della disciplina specifica dei contributi ai termini del PNRR per gli interventi cofinanziati con risorse PNRR.**





# DL PNRR n. 19 DEL 2024 – ART. 32, COMMA 1, LETTERA B) E SUCCESSIVE

Interviene sulla disciplina «**medie opere**» (comma 139), prevedendo che:

- ❖ i Comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021-2022-2023-2024-2025, sono tenuti a **concludere i lavori entro il 31 marzo 2026**.
- ❖ i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, alla conclusione dell'opera, **eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente** e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
- ❖ semplificazione modalità erogazione delle risorse;
- ❖ semplificazione modalità monitoraggio e rendicontazione;
- ❖ monitoraggio e rendicontazione sistema Regis (anche per le annualità successive).



Punti di attenzione: FOI....cambia il circuito di erogazione delle risorse.



# **MEDIE OPERE– Manuali Ministero Interno (*Comunicato 16 maggio 2024*)**

Il circuito finanziario prevede una **nuova modalità semplificata**, volta a velocizzare l'erogazione dei contributi.

In particolare le nuove modalità di erogazione prevedono:

- a) il **primo 20%** a titolo di **acconto**;
- b) il **10%** previa **verifica dell'avvenuta aggiudicazione** dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS;
- c) il **60%** sulla base dei **giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento lavori**;
- d) il **10%** previa trasmissione al Ministero dell'interno del **certificato di collaudo o del CRE rilasciato dal direttore dei lavori**, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.

# **MEDIE OPERE- Manuali Ministero Interno (*Comunicato 16 maggio 2024*)**

Ai fini dell'erogazione delle tranche di pagamento successive all'acconto del 20%:

- b) per il 10% il Comune deve **valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara** (per le gare bandite entro il 31/12/2023 su SIMOG/ANAC e per le gare successive sulle piattaforme certificate di cui al D.Lgs 36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023) e associare il CIG su ReGiS nella sezione "Procedure di aggiudicazione";
- c) per il 60 % il Comune **non è tenuto a caricare alcuna documentazione giustificativa di spesa** poiché la sezione "Gestione spese" viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l'Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti;
- d) per il 10% il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il CRE rilasciato dal direttore dei lavori nella sezione di ReGiS "Cronoprogramma/Costi - Iter di progetto" in corrispondenza della medesima fase (Collaudo).

# **MEDIE OPERE– Manuali Ministero Interno (*Comunicato 16 maggio 2024*)**

**Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i Comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, ivi inclusa la presentazione del rendiconto finale di spesa.**

In caso di **mancato rispetto** di tali obblighi, le **somme già corrisposte sono recuperate**, con apposito decreto del Ministero dell'Interno, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

I Comuni che abbiano già provveduto alla **rendicontazione parziale** dei progetti attraverso il sistema ReGiS, sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 19 del 02/03/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024 a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

I Comuni che abbiano già provveduto alla **rendicontazione totale** (= al 100% del contributo concesso) dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, non sono tenuti ad alimentare ulteriormente il sistema ReGiS.

## DL PNRR n. 19 DEL 2024 – ART. 33

Interviene sulla disciplina «**piccole opere**» (comma 29), prevedendo che:

- ❖ obbligo di inserimento dei CUP per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il **30 aprile 2024**, **pena revoca delle risorse**;
- ❖ obbligo **conclusione lavori**, a pena di revoca del contributo, entro il termine unico del **31 dicembre 2025**.
- ❖ i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, alla conclusione dell'opera, **possono essere usati per altri investimenti**;
- ❖ semplificazione modalità erogazione delle risorse;
- ❖ semplificazione modalità monitoraggio e rendicontazione;
- ❖ monitoraggio e rendicontazione sistema Regis



# **PICCOLE OPERE – Manuali Ministero Interno (*Comunicato 16 maggio 2024*)**

Il circuito finanziario prevede una nuova **modalità semplificata**, volta a velocizzare l'erogazione dei contributi che prevede:

- a) il 50% previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS;
- b) il restante 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.

# **PICCOLE OPERE – Manuali Ministero Interno (*Comunicato 16 maggio 2024*)**

In particolare, per il pagamento di cui alla:

- lettera a) per il 50%: il Comune **deve valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara**
- lettera b) per il restante 50%: Il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori **nella sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi - Iter di progetto” in corrispondenza della medesima fase (Collaudo).**

Ai fini dell'erogazione delle tranches di pagamento, il Comune **non è tenuto a caricare alcuna documentazione giustificativa di spesa** poiché la sezione «Gestione Spese» viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l'Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti (Funzione «Aggiungi da sistema esterno»).

*In caso di mancata acquisizione automatica dei dati, il Comune dovrà registrare i pagamenti effettuati nell'ambito del progetto cliccando sull'icona « Aggiungi » compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da \*.*



## **PICCOLE OPERE – Manuali Ministero Interno (*Comunicato 16 maggio 2024*)**

**Entro sei mesi dal collaudo**, ovvero dalla regolare esecuzione, i **Comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS**, ivi inclusa la presentazione del rendiconto finale di spesa.

In caso di **mancato rispetto di tali obblighi**, le **somme già corrisposte sono recuperate**, con apposito decreto del Ministero dell'Interno, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

I Comuni che abbiano già provveduto alla rendicontazione parziale dei progetti attraverso il sistema ReGiS, sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 19 del 02/03/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024 a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

I Comuni che abbiano già provveduto alla rendicontazione totale (= al 100% del contributo concesso) dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, non sono tenuti ad alimentare ulteriormente il sistema ReGiS.



# DL PNRR n. 19 DEL 2024

## ART. 34

### (PIANI URBANI INTEGRATI)

Interviene su pochi punti relativi alle «coperture»:

- ❖ adegua ai nuovi stanziamenti PNRR l'articolo 21, comma 1, del DL n. 152 del 2021;
- ❖ integra le coperture necessarie alla piena attuazione degli investimenti con le risorse appositamente stanziare nel provvedimento in esame (articolo 1).

Contestualmente rivede l'Allegato 1 dell'articolo 21 del DL n. 152 del 2021 eliminando esclusivamente le annualità ma lasciando invariata assegnazione complessiva per ciascuna Città Metropolitana.

Unica novità è che le nuove risorse stanziare hanno copertura anche nell'annualità 2027 con possibilità, ferma restando la necessità di assicurare il target finale, di «prorogare» i termini finali per alcune opere ricomprese nei PUI.

NEW



# DL PNRR n. 19 DEL 2024

## ART. 35 (RIGENERAZIONE URBANA)

Interviene su pochi punti relativi alle «coperture»:


- ❖ adegua ai nuovi stanziamenti PNRR il comma 42-bis dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;
- ❖ prevede che tutti i comuni beneficiari delle risorse (risorse PNRR o risorse nazionali) continuino a concorrere al target.

Unica novità, ferma restando la necessità di assicurare il target finale, è la possibilità di «prorogare» i termini finali per alcune opere ricomprese nella linea di finanziamento rigenerazione urbana.

NEW



# DL PNRR n. 19 del 2024 – ART. 40



# DL PNRR n. 19 del 2024 – ART. 40

